



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente          |
| 2) dr. Flora Scelza       | Consigliere.        |
| 3) dr. Anna Rita Motti    | Consigliere rel/est |

ha pronunciato, all'esito dell'udienza 9.11.2017, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 1214/2015 r.g.

**TRA**

**ASL CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Chiosi;

APPELLANTE

**E**

**DI CICCIO NAZARIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO MAIETTA, come in atti;

APPELLATO

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 598/2015 con la quale, previo esperimento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, era stato accolto il ricorso presentato da Di Cicco Nazario e dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli in data 7.8.2008, con ogni conseguenza di legge; accertato l'avvenuto demansionamento nel periodo dal 1.1.2003 all'avvenuto licenziamento, con condanna della ASL al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato come in sentenza; accertata la responsabilità della ASL per il mobbing subito dal ricorrente con conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificato come in sentenza; condannata la ASL al pagamento delle differenze retributive a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, sempre nella misura indicata in sentenza.

Il primo giudice, ricostruita la complessiva e complessa vicenda di cui era stato protagonista il Di Cicco, aveva ritenuto provato il mobbing ed il demansionamento perpetrato nei suoi confronti nel corso della quasi totalità del rapporto lavorativo (iniziato in data 1.5.1995, quando il ricorrente era stato assunto quale dirigente medico di ortopedia e traumatologia), come accertato dalla sentenza n° 6039/2010 del Tribunale di S. Maria CV, divenuta cosa giudicata, per il periodo fino al 31.12.2002. Aveva evidenziato come il Di Cicco sin da subito aveva spesso sollevato, mediante numerose note e relazioni in atti, dirette ai propri superiori, le difficoltà oggettive di natura organizzativa e logistica che impedivano la funzionalità del presidio Ospedaliero G. Moscati di Aversa e, nello specifico la

sua attività medico chirurgica; e che a tali atti conseguiva un clima di conflittualità con la dirigenza la quale, invece di provvedere alle denunciate gravi disfunzioni, richiama formalmente il dipendente, sia pur senza porre in essere alcun procedimento disciplinare.

Il primo giudice evidenziava come il Di Cicco fosse stato ripetutamente sottoposto ad accertamenti personali e di idoneità fisica alle mansioni da parte del collegio medico, in cui veniva accertata la sindrome da mobbing *“limitatamente all’ambiente ospedaliero nel quale attualmente opera”* e dichiarata l’inidoneità temporanea alle mansioni chirurgiche e l’idoneità al lavoro in area funzionale, cosicché egli veniva trasferito dapprima presso il distretto di Frignano, poi presso il poliambulatorio di S. Marcellino e poi presso la direzione della ASL ove progressivamente le sue mansioni venivano depauperate fino a ridurlo alla totale inattività. L’illegittimità della condotta della ASL era consacrata nei provvedimenti del Tribunale di S. Maria CV, adito dal Di Cicco.

Questi, in ottemperanza a pedissequa ordinanza cautelare, con nota del 5.2.2003 prot. 2610, veniva assegnato al P.O. Palasciano di Capua ove prendeva servizio in data 12.3.2003, ricevendo in data 3.3.2003 comunicazione degli esiti della visita del medico competente del 27.12.2002 con la quale gli veniva diagnosticato un disturbo *della personalità con spunti interpretativi.* sicché era ritenuto idoneo per la sola attività di reparto ed ambulatoriale ma non per l’attività medico chirurgica. Seguiva un lungo periodo di malattia conclusosi con la ripresa del servizio in data 25.6.2008 ed il successivo licenziamento.

Il primo giudice osservava come dalla documentazione in atti, dall’illegittimità dei vari giudizi medico legali espressi dai competenti organi amministrativi ( come da consulenza tecnica in atti), dalle condotte parimenti illegittime della datrice di lavoro dirette a svuotare le mansioni del ricorrente fino ad escluderle – condotte neppure specificamente contestate nel presente giudizio- doveva ritenersi provata la dequalificazione del ricorrente e la persecuzione cui lo stesso era stato sottoposto ( anche con i ripetuti trasferimenti). Le illegittime condotte poste in essere avevano causato i danni come quantificati in sentenza.

Il Tribunale, quanto al licenziamento, riteneva innanzitutto che il periodo di comportamento non potesse ritenersi superato perché la malattia era causata dall’inadempimento del datore di lavoro e dalla sua condotta illegittima foriera di efficienza causale diretta sulla patologia psichica riscontrata al Di Cicco; ma, soprattutto, insussistente il motivo relativo al comportamento, riteneva che il licenziamento dovesse essere caratterizzato da motivo illecito e discriminatorio. Infatti esso si concretizzava come ultimo atto volto ad espellere definitivamente il Di Cicco dal contesto lavorativo.

Deponevano in tal senso il fatto che la ASL provvedeva a rilevare l’avvenuto superamento del comportamento oltre due anni dopo la maturazione dello stesso ( da fissarsi al 3.3.2006), in concomitanza con il giudizio cautelare intentato dal Di Cicco nel corso del quale veniva esperita consulenza tecnica sulla sua idoneità ( proprio in relazione alla diagnosi, mai prima formulata, del medico competente a seguito della visita del 27.12.2002) conclusosi, proprio in virtù dell’intervenuto licenziamento, con pronuncia di cessazione della materia del contendere; il fatto che la ASL lo aveva ritenuto idoneo al lavoro in data 31.7.2008 e poi lo aveva licenziato solo 8 giorni dopo; il fatto che la procedura di licenziamento si era aperta in data 16.4.2008 con una lettera di contestazione che preannunciava un licenziamento per giusta causa per generiche inadempienza (*“ condotta negligente ed omissiva degli elementari doveri di un pubblico dipendente”*), linea del tutto abbandonata all’atto del provvedimento finale.

Tutti questi indizi erano gravi e concordanti nel colorare l’atto di un unico motivo illecito determinante, quello di realizzare il definitivo allontanamento dal contesto lavorativo un *soggetto non gradito alla compagine dirigenziale dell’amministrazione.*

Annullava, pertanto il licenziamento, con ogni conseguenza di legge.

Avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha proposto gravame la ASL sulla scorta dei motivi di seguito esaminati.

Costitutosi, il Di Cicco ha chiesto il rigetto del gravame.

La controversia è decisa come segue sulla scorta delle motivazioni espresse che si aggiungono e in parte si sostituiscono a quelle rese dal primo giudice.

In via del tutto preliminare va effettuata una precisazione in diritto con riguardo ai motivi del gravame.

Con riferimento ad essi ed alla loro rilevanza, in linea con consolidato orientamento della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi *“che nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alla questioni dedotte dall'appellante, attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni; n. 9244/2007)”* (cfr. in merito Cass. N° 21229/2013 e Cass. SSUU 28057/2008).

Perciò, nel delibare il requisito della specificità dei motivi d'appello, occorre che la Corte di merito verifichi che *“la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate”*.

Alla luce di questi inderogabili principi vanno esaminati i motivi avanzati dall'appellante.

La ASL nell'atto di appello si è doluta, riportando interi brani della sentenza e interi passi di sentenze di legittimità e di merito, del fatto che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il demansionamento del ricorrente in un periodo in cui egli non ha pacificamente lavorato; e che abbia ravvisato gli estremi di un licenziamento ritorsivo senza detrarre gli emolumenti aliunde percepiti dal ricorrente.

Ha evidenziato che il mobbing era da ritenersi sussistente solo nel periodo accertato nella sentenza del Tribunale di S. Maria CV passata in giudicato, ovvero fino al dicembre 2002, ma non nel successivo periodo in cui il ricorrente era assente per malattia. Ha a tal fine riportato il disposto dell'art. 24 e 25 del CCNL applicabile e di sentenze della Suprema Corte e di Corti di Appello in materia di superamento del periodo di comportamento; ha dedotto che il ricorrente non avrebbe provato l'aggravamento della sua malattia ed il nesso con la condotta datoriale e che gli esiti della consulenza tecnica esperita dal primo giudice erano non condivisibili, per cui il consulente avrebbe dovuto essere chiamato a chiarimenti in primo grado; che il giudice non ha tenuto conto della sentenza di assoluzione in sede penale del direttore generale della ASL e di altri soggetti i quali, a vario titolo, erano stati accusati in concorso di lesioni per il mobbing patito dal ricorrente; che il giudice non aveva tenuto conto che non vi era sufficiente prova del motivo ritorsivo.

Osserva la Corte che l'atto di appello si sostanzia per la gran parte nella pedissequa riproduzione della sentenza di primo grado, di stralci e lunghi brani di sentenze di legittimità e di merito e, nel complesso resta del tutto avulso dai motivi posti dal primo giudice a sostegno della sua decisione.

In particolare del tutto inammissibile prima che infondato è il motivo di appello con cui la ASL si duole del fatto che il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente il demansionamento in un periodo in cui il ricorrente pacificamente non ha lavorato.

La lettura della sentenza evidenzia con chiarezza che il primo giudice ha ripercorso tutte le vicende del Di Cicco per effettuare un globale inquadramento delle stesse tenendo conto, per il periodo fino al dicembre 2002, dell'avvenuto demansionamento e mobbing accertati dalla sentenza del Tribunale di S. Maria CV n° 6039/2010, divenuta cosa giudicata.

Il primo giudice ha ben evidenziato come alla base dell'aggravarsi dello stato patologico del ricorrente sia da porsi l'esito della visita del medico competente del 27.12.2002, conosciuta dal ricorrente solo un paio di mesi dopo, che, sulla scorta di consulenza psichiatrica, diagnosticava un

disturbo della personalità con spunti interpretativi, per la prima volta ravvisando una causa endogena della patologia psichica del ricorrente, a fronte di tutte le altre indagini che avevano individuato un disturbo reattivo rispetto a quanto accadeva nell'ambiente di lavoro, compreso il giudizio medico dell'INAIL. E che tale diagnosi è stata del tutto esclusa nella relazione medica del prof. Buccelli, nominato in sede di giudizio cautelare, il quale ha evidenziato come la diagnosi non solo non si riscontrasse in alcuno dei documenti analizzati, ma neppure all'esplorazione psichiatrica che ha escluso una franca presenza di un disturbo della personalità, tanto più con spunti interpretativi, mentre ha confermato l'esistenza di una sindrome da mobbing.

Allo stesso modo il consulente nominato in primo grado, dott. Sirignano, ha ribadito che il giudizio del medico competente non era corretto in quanto privo di precedenti riscontri diagnostici documentali e fondato su erronei presupposti.

Il primo giudice ha ben detto che gli esiti di tale visita del medico competente e la diagnosi effettuata avevano causato un'ulteriore lesione della sfera psicofisica del ricorrente che aveva contribuito ad aggravarne lo stato patologico in un momento in cui egli aveva ripreso servizio presso il PO Palasciano di Capua, ma gli era stata inibita l'attività chirurgica. E che tale lesione si è perpetrata in tutto il lungo periodo in cui il ricorrente è stato assente in considerazione dell'illegittima condotta della datrice di lavoro – che lo aveva adibito a mansioni non consone- fondata sull'erroneo ( e singolare in quanto costituente un unicum in tutta questa vicenda) giudizio del medico competente.

Il danno patito dal ricorrente era valutato in questi termini e ben doveva essere valutato anche come danno alla professionalità nella misura in cui egli, medico chirurgo, con il mancato esercizio della professione perdeva le sue specifiche capacità soggette a depauperamento sempre più marcato.

Deve essere, dunque, ritenuto frutto di errata percezione dell'appellante il fatto che il primo giudice abbia ritenuto di ravvisare un demansionamento in un periodo in cui il ricorrente non ha lavorato.

Il ragionamento effettuato dal primo giudice era molto più di ampio respiro ed avverso i motivi espressi a sostegno della decisione non adeguata censura è stata sviluppata nell'atto di appello.

Il motivo di appello è dunque inammissibile prima ancora che del tutto infondato per le ragioni chiaramente rilevabili anche nella consulenza medica esperita in primo grado, avverso le cui risultanze nel corso del primo giudizio alcuna contestazione ha mosso la convenuta né a verbale né nelle formali note autorizzate depositate.

Di qui, destituita di fondamento va ritenuta anche qualsivoglia osservazione in ordine alla generica erroneità della consulenza tecnica ed all'esigenza di chiamare a chiarimenti il CTU.

Parimenti, per quanto attiene al mobbing, non vi è dubbio che la sua esistenza sia cristallizzata nella sentenza del Tribunale di s. Maria CV passata in giudicato, come sopra detto, per i fatti avvenuti fino al 31.12.2002, però gli effetti dello stesso, nel periodo successivo, in assenza di condotte riparatorie, hanno continuato a propagarsi con la produzione di ulteriori danni, ben esposti nella consulenza tecnica in atti e ben valutati dal primo giudice.

Sul punto alcuna censura è stata avanzata avverso la ricostruzione in diritto effettuata dal primo giudice in ordine alla concreta qualificazione come patrimoniale ed, in parte, non patrimoniale del danno patito; nonché alla successiva quantificazione dello stesso sulla scorta di tali principi.

Inadeguate sono anche le censure che attengono al licenziamento ed al superamento del periodo di comporto.

Costituiscono mera reiterazione delle difese avanzate in primo grado i richiami agli artt. 24 e 25 del CCNL, e ininfluenti sono, in assenza di censure, le sentenze di legittimità e di merito in materia riportate ad ampi stralci.

Sul punto il giudice di primo grado ha affermato che è indiscusso che il ricorrente sia stato assente per tutto il periodo massimo di comporto ma che è da escludersi che operi la sanzione a ciò collegata perché la malattia è stata causa diretta della condotta illegittima del datore di lavoro ed ha spiegato con chiarezza che tale collegamento era stato ben provato, essendo illegittima la condotta posta in essere dall'amministrazione, ancora una volta, sulla scorta delle erronee risultanze della visita del



medico competente, come sopra detto.

L'appellante si limita qui ad enunciare in linea di principio che la prova del nesso di causalità tra la malattia ed il contegno datoriale cede a carico del ricorrente ma sulle ragioni chiaramente espresse dal primo giudice, anche sulla scorta della consulenza tecnica, che molto argomenta sulla natura e origine della patologia del Di Cicco, ribadendo l'erroneità della diagnosi del medico competente, nulla di specifico osserva se non il fatto che si sarebbe dovuto chiamare a chiarimenti il ctu.

A fronte della inidoneità della censura del tutto non attinente è il riferimento alla sentenza civile del Tribunale di S. Maria CV n° 329/2015 che avrebbe rigettato la domanda risarcitoria proposta dal Di Cicco nei confronti del medico psichiatra sulla cui diagnosi si è fondato il giudizio del medico competente.

Così come non attinente è il riferimento al fatto che i certificati di malattia per il periodo dal 3.3.2003 sarebbero stati stilati in gran parte dal padre del Di Cicco, anch'egli medico chirurgo, e non sarebbero provenienti da struttura pubblica.

Sul punto va osservato che la ASL, quale datore di lavoro, ha sempre accettato questi certificati senza nulla contestare circa il loro contenuto, come pure avrebbe potuto fare. Inoltre tale profilo è superato dall'analisi effettuata dal consulente tecnico di primo grado corretta e condivisibile su cui, si ribadisce, non ci sono contestazioni specifiche.

Quanto poi al licenziamento, ritenuto nullo perché sospinto da motivo illecito e da fine ritorsivo, l'appellante – riportati sempre ampi stralci di sentenze in parte neppure pertinenti, quali quelle sul licenziamento per motivo oggettivo- si duole del fatto che *nel giudizio in esame non risulta offerta prova sull'esistenza e sull'esclusività del motivo ritorsivo o sull'esclusione di altre ipotesi di legittimo recesso dal rapporto di lavoro ( cfr. pag. 53) e che deve valorizzarsi il dato... del tempo trascorso tra l'inizio dei contrasti tra il Di Cicco e l'Azienda Sanitaria e l'intervento del licenziamento del ricorrente.*

Ebbene ritiene la corte che anche tale motivo di gravame sia del tutto incongruo e, comunque, non censorio, rispetto al pronunciato.

Il giudice di primo grado ha ampiamente spiegato perché il superamento del periodo di comporto – neppure verificatosi per le ragioni sopra esposte- sia un motivo del tutto apparente ( la ASL provvedeva a rilevare l'avvenuto superamento del comporto oltre due anni dopo la teorica maturazione dello stesso ( da fissarsi al 3.3.2006), in concomitanza con il giudizio cautelare intentato dal Di Cicco nel corso del quale veniva esperita consulenza tecnica sulla sua idoneità ( proprio in relazione alla diagnosi, mai prima formulata, del medico competente a seguito della visita del 27.12.2002) conclusosi, proprio in virtù dell'intervenuto licenziamento, con pronuncia di cessazione della materia del contendere; il fatto che la ASL lo aveva ritenuto idoneo al lavoro in data 31.7.2008 e poi lo aveva licenziato solo 8 giorni dopo; il fatto che la procedura di licenziamento si era aperta in data 16.4.2008 con una lettera di contestazione che preannunciava un licenziamento per giusta causa per generiche inadempienza (“condotta negligente ed omissiva degli elementari doveri di un pubblico dipendente”), linea del tutto abbandonata all'atto del provvedimento finale.) celante l'intento di liberarsi da un dipendente fastidioso che aveva sempre creato problemi, caratterizzandosi il licenziamento da questa unica motivazione.

Rispetto alle ragioni poste a sostegno della motivazione dal primo giudice la ASL non ha avanzato alcuna censura limitandosi ad elencare giurisprudenza ed ad introdurre temi irrilevanti, senza contrastare minimamente il ragionamento reso dal primo giudice.

In sostanza ritiene la Corte che i motivi fatti valere dalla ASL siano in parte inammissibili ed in parte infondati risultando dal processo di primo grado provato: che i danni derivanti dal mobbing subito almeno fino al 31.12.2002 si siano perpetrati in assenza di condotte riparatorie della ASL, ed anzi mediante condotte positive ulteriori costituenti fatti espressamente dedotti in primo grado e non contestati ( collocazione del ricorrente presso la direzione ASL fino al 12.2.2003 in condizione di totale inattività; trasferimento dal 12.2.2003, iussu iudicis, al PO Palasciano di Capua escluso

dall'attività operatoria e da quella di reparto; ripresa del servizio in data 25.6.2008 sempre però in condizioni di totale inattività fino al 30.6.2008 e di esclusione delle mansioni chirurgiche fino al licenziamento); che ulteriore danno alla professionalità si sia prodotto a causa del mancato esperimento di attività lavorativa da parte del Di Cicco la cui patologia ha avuto certa origine lavorativa e non endogena (come d'altronde desumibile anche dal riconoscimento effettuato dall'INAIL di un'inabilità nella misura del 15% per " disturbo post traumatico da stress cronico severo"); che non vi sia stato superamento del periodo di comporta in considerazione dell'eziologia professionale della malattia patita dal Di Cicco a causa dell'illegittima condotta del datore di lavoro il quale sin dall'inizio del rapporto non lo ha posto nelle condizioni logistiche ed organizzative per svolgere al meglio la sua attività e che, a fronte delle legittime note e segnalazioni, lo ha progressivamente svuotato delle sue mansioni in ripetuti trasferimenti; che il licenziamento sia dunque caratterizzato dall'intento ritorsivo ed illecito di liberarsi di un dipendente scomodo. Avverso la ricostruzione effettuata dal primo giudice non sono state formulate adeguate censure (così come sulla quantificazione effettuata dal primo giudice non vi sono censure di sorta) ed in ogni caso esse devono essere disattese risultando ampiamente provate le suddette circostanze.

L'appello va, pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.

La Corte dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, e salva la verifica di esenzioni, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n°115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. Il predetto comma 17 riguarda i casi di procedimenti -da intendersi come giudizi di gravame (e non di primo grado) perché la disposizione riguarda una norma che disciplina le sole cause di impugnazione- pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.


#### P.Q.M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- Contributo unificato come in motivazione.

Così deciso in Napoli il 9.11.2017

Il consigliere estensore



Il Presidente

